

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 227

Ordinanza del 14 ottobre 2024 del Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di I. F. e altri

- Reati e pene – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “quattro a dodici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale derivi uno sfregio permanente del viso privo di efficacia deformante – Denunciata previsione dell’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.**
- In subordine: Reati e pene – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “sei a dodici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale derivi la deformazione ovvero uno sfregio permanente del viso laddove i fatti non siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa - Denunciata previsione dell’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. laddove l’autore del reato sia persona diversa dal coniuge, anche separato o divorziato, o sia persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.**
- Codice penale, art. 583-*quinquies*, commi primo e secondo.

TRIBUNALE DI BERGAMO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice per le indagini preliminari, Alessia Solombrino, visti gli atti del procedimento nei confronti di:


- F. I., nato a ... (...) il ...;
- B. S., nato in ... il ...;
- T. O., nato a ... (...) il ...;
- R. W., nato a ... (...) il ...;

imputati in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 583-*quinquies* e 585, primo e secondo comma c.p., commesso in data ..., perché, in concorso tra loro e con il minore ... cagionavano a ... uno sfregio permanente del viso, consistente in una cicatrice in sede mascellare destra. In particolare, mentre R. lo tratteneva da tergo, ..., T. e F. lo colpivano con calci e pugni e B. lo colpiva al viso con una bottiglia di vetro. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite e con l’uso di un’arma.

OSSERVA

Questo giudice dubita della legittimità costituzionale dell’art. 583-*quinquies* del codice penale, nella parte in cui, al primo comma, prevede per la condotta di lesione personale dalla quale derivi uno sfregio permanente un limite editale non inferiore a otto anni di reclusione; nonché nella parte in cui, al secondo comma, prevede, in caso di condanna, l’applicazione obbligatoria della pena accessoria dell’interdizione in via perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, senza alcuna possibilità di graduazione.

Si ritiene che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.



1. Svolgimento del processo

Con provvedimento depositato in data ... il pubblico ministero presso la locale Procura della Repubblica ha formulato richiesta di rinvio a giudizio degli imputati in epigrafe generalizzati, per il reato di cui agli artt. 583-*quinquies* e 585, primo e secondo comma del codice penale, loro in concorso ascritto nell'ambito del procedimento n. 11986/2021 R.G.Mod. 21.

Esperiti gli adempimenti di cui agli artt. 418 e 419 c.p.p., all'udienza preliminare del ..., la persona offesa ..., in persona del procuratore speciale, ha depositato atto di costituzione di parte civile, al fine di ottenere la condanna degli imputati ed il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della condotta criminosa e alla successiva udienza del ..., a mezzo dei rispettivi difensori, muniti di procura speciale, gli imputati F. I., B. S. e T. O. hanno formulato istanza di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, e del pari, la difesa dell'imputato R. W. ha preannunciato l'intento di accedere a tale rito, chiedendo un termine al fine di formalizzare la relativa richiesta.

Rispetto alle richieste formulate, la parte civile ha dichiarato di accettare il rito invocato e questo giudice ha disposto in conformità alle richieste.

Alla successiva udienza del ..., anche l'imputato R. W., in seguito a formale richiesta formulata dal difensore munito di procura speciale, è stato ammesso alla definizione del procedimento allo stato degli atti.

Contestualmente, peraltro, con memoria già depositata in data ... e richiamata all'udienza del ..., la difesa dell'imputato F. I. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 583-*quinquies* del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo, quando il fatto risulti di lieve entità.

In dettaglio, con allegazioni condivise dai difensori degli altri imputati, la citata parte privata ha sostanzialmente dedotto il contrasto della disposizione incriminatrice, con i precetti di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Costituzione, traendo le mosse dai principi espressi dalle recenti sentenze n. 86/2024 e n. 120/2023, emesse dalla Corte costituzionale.

Tanto premesso, prima di pronunciarsi sul merito dell'imputazione, ritiene questo giudice di dover sospendere il procedimento e sollevare la questione di legittimità costituzionale di seguito esposta, in termini parzialmente diversi dalle eccezioni formulate dalla difesa, non sussistendo — allo stato e ferma restando ogni diversa decisione all'esito della discussione —, i presupposti per un proscioglimento degli imputati.

2. Il fatto storico

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta in data ... ed integrata in data ... dinanzi alla Stazione Carabinieri di ... da ... il quale, in dettaglio, — con dichiarazioni successivamente supportate dalle sommarie informazioni rese da persone presenti sul luogo dei fatti —, riferiva che:

nelle prime ore del mattino di quello stesso giorno, mentre stazionava all'esterno di un locale notturno in compagnia di amici, aveva avuto un diverbio con un ragazzo che lo aveva improvvisamente colpito con un pugno e, raggiunto da altri quattro personaggi, aveva dato luogo ad una violenta ed apparentemente immotivata aggressione, giacché, trattenuto dalle braccia da uno degli sconosciuti malfattori, era stato colpito dai complici, uno dei quali gli aveva inflitto pugni alla testa. mentre un altro lo aveva colpito al volto con una bottiglia di vetro, desistendo dall'azione lesiva soltanto alla vista di terzi sopraggiunti in suo soccorso;


grazie alla visione delle fotografie pubblicate sui profili di account attivati per il tramite dell'applicazione denominata Instagram, aveva riconosciuto gli aggressori;

immediatamente dopo l'azione lesiva subita si era recato al pronto soccorso del vicino Policlinico ... , ove i sanitari gli avevano diagnosticato lesioni consistenti in «ferite multiple del volto» con prognosi di dieci giorni, salvo complicazioni.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, gli organi investigativi identificavano gli autori dell'aggressione negli odierni imputati, nonché nel minore ... , all'esito di accertamenti esperiti presso le banche dati in uso alle Forze di polizia, corroborati dall'esito delle individuazioni fotografiche esperite, nelle quali la vittima riconosceva ciascuno dei personaggi coinvolti nel pestaggio, ascrivendo in particolare al B. S. il ferimento al volto compiuto con la bottiglia di vetro, nonché agli altri tre odierni prevenuti le ulteriori percosse subite.

Nel corso del procedimento, venivano altresì acquisiti il referto medico redatto dal nosocomio, nonché la certificazione del medico curante della parte civile, la documentazione fotografica attestante la natura delle lesioni al volto subite dall'... e la relazione di consulenza tecnica medico-legale a firma della dott.ssa ... in data ..., contenente una compiuta indicazione degli esami obiettivi esperiti sulla sua persona dai sanitari intervenuti, unicamente ai relativi trattamenti terapeutici somministrati; in dettaglio:

i sanitari del pronto soccorso intervenuti nell'immediatezza, avevano riscontrato «due larghe ferite al lato sinistro del viso», trattate con «due lunghe suture con 4/0 Novafil» (circa 20 punti di sutura complessivi), senza alcuna compromissione sotto il profilo neurologico;



a seguito di richiesta compilata dal medico di medicina generale, nella persona del dott. ... — che certificava assenza lavorativa per malattia fino al ... — veniva peraltro esperita visita specialistica dermatologica presso il dott. ..., il quale, in data ... rilasciava la seguente certificazione: «riferito trauma da ferita da taglio... trattato in pronto soccorso presso Policlinico ..., con sutura e fisiologica. Sutura su cute in buon assetto cutaneo effettuati in stretto profondo con buon atteggiamento, seguendo le corrette linee geniene. Si effettua detersione della lesione, bifocale e applicazione di cerotti in trazione», consigliando mobilizzazione cauta maxillo facciale, terapia antibiotica (Bassado e Gentamicina), protezione con garza sterile, uso di crema locale cicatrizzante e protezione solare; infine, controllo a distanza di due mesi per eventuale tendenza regressiva cicatriziale e/o eventuale tendenza ipertrofica e cheloidea, allestimento apparato compressivo tipo Jobs;

in data ..., all'esito di visita di controllo, lo specialista indicato rilevava «buon atteggiamento tissutale in buona fase di rimodellamento cicatriziale», prescrivendo prosecuzione per ulteriori due-tre mesi, con pomata locale Sameplast e protezione solare;

infine, in data .., a distanza di circa quattro mesi, evidenziava «cicatrice in fase di stabilizzazione corretta. Si prevede sfregio al volto permanente da valutare. Si consiglia prosecuzione trattamento protettivo con preparati eudermici tipo Cicaplast di giorno protezione solare, Sensium Rosa di notte».

All'esito dell'esame obiettivo dello ..., la consulente nominata apprezzava infine la presenza nell'emivolto sinistro, in sede geniena-mascellare, di «due cicatrici lineari parallele tra loro, di data non recente, biancastre rosate, a decorso obliquo dall'alto al basso in senso medio-laterale, pressoché parallele tra loro; la superiore, della lunghezza di 8,5 cm., estesa dalla regione geniena paranasale sinistra fino all'angolo mandibolare, rosata e a margini accostati nel tratto mediale iniziale, progressivamente diastata nel tratto medio e laterale fino alla larghezza di 1 cm, infossata rispetto al piano cutaneo; l'inferiore, biancastra, della lunghezza di 5 cm, parzialmente coperta dalla barba nel tratto mascellare, diastata per una larghezza di circa 5 mm», precisando che entrambe le cicatrici «sono visibili e apprezzabili a distanza interlocutoria, con area di perdita pilifera corrispondente» che alla pressopalpazione era rilevabile iperestesia in sede cicatriziale; che l'apertura del cavo orale era comunque completa, senza ulteriori alterazioni della mimica facciale.

Con valutazioni apparentemente immuni da vizi logici e contraddizioni, concludeva, pertanto, ritenendo:

a) la piena compatibilità con la dinamica dei fatti delle ferite da taglio riscontrate nella persona offesa, «conseguenti alla discontinuazione della cute determinata dallo scorrimento e strisciamento del filo»;

b) la correttezza dei trattamenti sanitari e delle cure eseguiti;

c) la determinazione di una condizione di malattia — intesa come il processo reattivo o riparativo organico a carattere evolutivo nel tempo —, certamente superiore ai quaranta giorni;


d) la persistenza di «un quadro menomativo anatomico-funzionale e di carattere estetico a carico della parte anteriore del capo, permanente, ben visibile e apprezzabile a distanza interlocutoria, condizionante una evidente compromissione dell'aspetto del volto e tale da compromettere non solo il segno estetico ma tale da suscitare sentimenti negativi di disgusto, ripugnanza o pietà da parte di terzi», con la precisazione che il pregiudizio estetico complessivo risultava difficilmente emendabile «per la sede coinvolta, il numero, le dimensioni, la lunghezza e le caratteristiche cromatiche delle cicatrici» ed era ragionevolmente inquadrabile nell'ambito dello «sfregio permanente», in ragione della rilevanza assunta rispetto all'espressione del volto.

3. La qualificazione giuridica del fatto.

Ritiene il decidente che la condotta ascritta agli imputati, così come sinteticamente ricostruita, sia pienamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale, con le aggravanti di cui all'art. 585, primo e secondo comma, del codice penale, ipotizzata dall'ufficio di Procura.

Il fatto di cui gli imputati sono chiamati a rispondere è invero certamente riconducibile al reato di «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», configurabile, secondo il tenore letterale della disposizione incriminatrice, laddove si cagioni una lesione personale «dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso», intendendosi per «sfregio permanente», secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un qualsiasi nocimento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione, ma importi un turbamento sensibile e irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, coincidente con la parte anteriore del capo compresa tra l'impianto frontale dei capelli e l'estremità del mento (*cfr. ex plurimis*. Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2014; nonché Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2000).

In dettaglio, sebbene nell'ambito della scienza medica il giudizio sul carattere sfregiante di una deturpazione non sia sempre pacifico, talvolta incorrendo in una pleora di pareri contrastanti, quel che è certo è che è oggettivamente ravvisabile ogni qualvolta vi sia un'alterazione permanente dell'euritmia dei lineamenti facciali che determini una meno-



mazione dell'estetica di minore severità rispetto alla deformazione del volto (*cf.* Cass. pen., sez. I, 10 giugno 1978) e nondimeno apprezzabile, tenuto conto della sensibilità estetica media dell'osservatore comune e di gusto normale (*cf.* Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2014, n. 32984). In questo senso, in conformità con la migliore dottrina scientifica, possono ritenersi riconducibili alla categoria dello sfregio permanente tutte le conseguenze lesive permanenti in qualche modo idonee a suscitare nell'osservatore medio effetti sgradevoli o di ilarità, anche se non di ripugnanza, comprensive delle deviazioni e/o degli avvallamenti del naso, delle asimmetrie della rima buccale, dell'asportazione di lobi o di altre parti del padiglione auricolare, delle lesioni oculari, nonché, come nella vicenda all'esame, delle cicatrici indelebili da ferite da taglio, anche piccole, purché appariscenti ed alteranti.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, la condotta ascritta agli imputati appare certamente sussumibile, secondo il diritto vivente, nel paradigma di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale: anche soltanto attraverso le fotografie della persona offesa scattate dal professionista incaricato e versate in atti, l'estetica del viso dello ... , — anche laddove l'ovoide facciale sia scorto da una visione frontale e poco attenta — appare sensibilmente compromessa dall'alterazione dell'armonia del viso — e perciò idonea ad impressionare l'osservatore di media sensibilità — tenuto conto dell'aspetto topografico, delle dimensioni, della forma, della direzione e della pigmentazione degli esiti cicatriziali rilevati a distanza di oltre un anno dalla condotta lesiva e ragionevolmente valutati come indelebili.

D'altro lato, come di recente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la norma di nuovo conio non è disposizione destinata in via esclusiva a sanzionare condotte commesse nell'ambito della c.d. violenza domestica e di genere ed è pertanto applicabile anche alla vicenda all'esame, giacché, letta alla luce del criterio dell'interpretazione letterale imposto dall'art. 12 della Disposizioni sulla legge in generale, «non consente alcuna limitazione a tali specifici contesti, non indicando né il genere della persona offesa né tantomeno l'ambito nel quale la condotta sia maturata», a differenza di altre ipotesi (quale quella di cui all'art. 583-*bis* del codice penale) in cui il legislatore ha espressamente limitato il delitto per genere o per qualità della persona offesa (*cf.* Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2023, n. 7728).

In questo senso, la norma incriminatrice di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale ha natura generale, come del resto confermato dall'applicabilità al delitto contemplato delle circostanze aggravanti di cui all'art. 585 del codice penale, per il caso di condotta lesiva contro l'ascendente o il discendente e altri congiunti (*cf.* art. 576 n. 2 e 577, primo comma n. 1 e secondo comma del codice penale), in occasione della commissione del reato, che è e resta «comune» sia quanto all'autore che quanto alla persona offesa (*cf.* altresì Cass. pen., sez. V, 6 luglio 2023, n. 38741).

Le circostanze aggravanti speciali di cui all'art. 585 del codice penale, sono peraltro ravvisabili nella vicenda all'esame, stante la riconducibilità del fatto all'azione compiuta da «più persone riunite», nonché il ricorso ad un'arma impropria nell'esecuzione della condotta.

4. La rilevanza della questione.

Ritiene il decidente che la prospettata questione di legittimità costituzionale sia rilevante, sotto un duplice profilo:


a) in caso di condanna, la pena detentiva applicabile a tutti gli imputati sarebbe pari nel minimo ad anni 8 di reclusione, oltre all'aumento fino ad un terzo per le aggravanti contestate (anni 10 e mesi 8 di reclusione), con l'unica successiva diminuzione per il rito abbreviato ammesso, idonea — nella sola ipotesi semplice — a determinare l'irrogazione di una pena comunque non inferiore ad anni 5 e mesi 4 di reclusione.

Sul punto, la misura della pena è frutto di un calcolo che parte da una pena base la quale, quand'anche quantificata nel minimo edittale, per l'ipotesi non aggravata, è comunque pari ad 8 anni di reclusione; nel caso di specie, peraltro, il fatto è aggravato dall'art. 585 del codice penale, che prevede un inasprimento della sanzione fino ad un terzo della pena base.

A ciò va aggiunto che la trasformazione da circostanza aggravante in fattispecie autonoma rende inapplicabile l'ipotesi del bilanciamento in precedenza consentita, rispetto alla fattispecie di base.

Rispetto a tali limiti edittali, l'unico strumento idoneo a consentire una mitigazione della severità del trattamento sanzionatorio è rappresentato dalle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 62-*bis* del codice penale, la cui funzione naturale, secondo gli insegnamenti di codesta Corte, è tuttavia quella «di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minore disvalore del fatto concreto all'esame del giudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato e non già quella di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal legislatore rispetto ad un fatto il cui disvalore sia conforme a quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa» (*cf.* Corte costituzionale, 10 marzo 2022, n. 63).

In questo senso, non può certamente prendersi in considerazione, rispetto al dubbio di costituzionalità, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, atteso che il relativo giudizio sarebbe condizionato da parametri differenti rispetto a quelli posti dall'art. 133 del codice penale e, in qualche modo, necessitato dall'esigenza di adeguamento del



trattamento sanzionatorio al reale disvalore offensivo del fatto, così piegando dette circostanze ad una funzione impropria e, in ogni caso, indifferente rispetto ai minimi della fattispecie che qui si reputano in sé del tutto irragionevoli.

In ogni caso, anche laddove si pervenisse al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-*bis* del codice penale, in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, all'esito del bilanciamento di cui all'art. 69 del codice penale, la pena minima applicabile agli odierni imputati (tutti di un'età compresa tra i 22 ed i 24 anni e sostanzialmente incensurati), pur tenendo conto della riduzione per il rito, sarebbe di anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione, insuscetibile di modulazione e tale da precludere il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e, per l'effetto, a parere di questo Giudice, incompatibile con i parametri costituzionali che saranno di seguito evocati, anche alla luce della più recente giurisprudenza di codesta Corte, in tema di sindacato giurisdizionale sulla manifesta sproporzione delle pene, valida anche in relazione alla vicenda che ci occupa.

Quanto alle diminuzioni connesse al rito, occorre evidenziare come la scelta di un rito alternativo costituisca un diritto dell'imputato, il quale ha la possibilità di rinunciare a talune garanzie del contraddittorio in cambio di uno sconto significativo della pena che il giudice potrà irrogare nei suoi confronti. Ma si tratta, appunto, di un mero diritto, non avendo l'imputato alcun onere di optare per un rito semplificato, al solo fine di ottenere l'applicazione di una pena proporzionata rispetto alla gravità del fatto di cui è accusato.

b) In caso di condanna, agli imputati dovrebbe essere obbligatoriamente applicata la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, senza alcuna discrezionalità per il giudice nella commisurazione della sanzione, in conformità con il processo di individualizzazione del reo, necessario specialmente nella vicenda all'esame, tenuto conto della assai giovane età e della condizione di formale incensuratezza degli autori della condotta criminosa.

5. La non manifesta infondatezza della questione.

5.1. Ritiene il decidente che la disposizione censurata violi gli artt. 3, 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma, Costituzione, nella misura in cui non prevede una riduzione del minimo editale, laddove i fatti non siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa e in ogni caso nella misura in cui prevede per l'ipotesi di «sfregio permanente» il medesimo trattamento sanzionatorio comminato in relazione all'ipotesi della «deformazione».

Com'è noto, il reato di «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso» è stato introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, avente ad oggetto «Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia delle vittime di violenza domestica e di genere», che ha apportato significative modifiche rispetto alla disciplina vigente in materia di lesioni personali, con la sostanziale trasformazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4) del codice penale in titolo autonomo di reato.


Invero, secondo l'impianto originario, il legislatore penale, all'art. 582 del codice penale, punisce «la lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente», specificando, tra le figure biologiche che possono rendere gravissima la fattispecie semplice, quella della «deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso» (art. 583, secondo comma, n. 4 del codice penale).

Va chiarito sul punto che, sebbene un indirizzo dottrinario più recente attribuisca alle lesioni gravi e gravissime contemplate dall'art. 583 del codice penale carattere di fattispecie autonoma rispetto alla lesione personale (1), non si dubita della correttezza della linea interpretativa tradizionalmente fondata sul contenuto della «Relazione ministeriale sul progetto del codice penale», ove le lesioni gravi e gravissime sono considerate quali aggravanti del delitto di lesioni personali, come del resto confermato non soltanto dal titolo della disposizione di cui all'art. 583 del codice penale, ma altresì dai plurimi riferimenti alla condotta-base del delitto di lesioni personali contenuti nella norma.

Trattasi, pertanto, di circostanze aggravanti, ad effetto speciale o ad efficacia speciale, delle lesioni semplici (*cf.* Cass. pen., 2 luglio 2014, n. 28506).

Ciò posto, come dianzi anticipato, in merito al pregiudizio contemplato dall'originaria aggravante di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 del codice penale, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, ampiamente supportata dalla scienza medica, mentre l'evento lesivo della «deformazione» comporta un'alterazione della regolarità originaria delle linee del viso, capace di produrre un sovvertimento estetico-fisionomico e, in altri termini, uno sfiguramento (è il termine deformante del resto a suggerire l'idea di una «privazione della forma» e per l'effetto, l'immagine concettuale del deturpamento), lo «sfregio permanente» coincide con un nocumento dell'estetica di minore severità per la vittima, segnatamente, «qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorché di dimensioni

(1) Indirizzo che trae impulso dalla considerazione della natura di alcuni degli eventi dannosi contemplati dalla citata norma, assertivamente idonei ad integrare vere e proprie tipizzazioni e non specificazioni dell'ipotesi base, nonché della titolazione dell'articolo 585 del codice penale che renderebbe problematica l'ammissione del concetto di «aggravante dell'aggravante».



contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l'armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza e compromettendone l'immagine in senso estetico, in rapporto ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità» (cfr. Cass. pen., sez. V, n. 6401/2024) e senza che su tale situazione assuma rilievo la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico, mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale (cfr. *ex plurimis*, Cass. pen., sez. V, n. 26155 del 21 aprile 2010).

Adoperando, dunque, la medesima struttura sintattica impiegata per la determinazione dell'elemento oggettivo della lesione personale di cui all'art. 582 del codice penale, il legislatore del 2019 ha attribuito alle fattispecie aggravate originariamente contemplate nel numero 4 del secondo comma, dell'art. 583 del codice penale carattere di autonoma figure di reato, introducendo una nuova fattispecie delittuosa, — il c.d. reato di sfregio —, caratterizzata da un singolare inasprimento sanzionatorio ed abrogando contestualmente la precedente disposizione di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 del codice penale.

La revisione della normativa originaria relativamente alla lesione sfregiante o deformante, — tradottasi nell'introduzione della fattispecie delittuosa in esame —, è stata notoriamente indotta dalle tristi e allarmanti vicende di cronaca, caratterizzate dal ricorso nell'ambito della violenza di genere, alla pratica criminosa del c.d. *vitriolage*, meglio noto come *acid attack* (o *acid throwing*), consistente nell'aggressione della vittima mediante getto di esogeni caustici (come acido solforico, nitrico o cloridrico) localizzata principalmente al volto, con l'intento di sfigurare o mutilare permanentemente la persona offesa, procurandole imponenti danni anatomico-funzionali, tenuto conto delle capacità corrosive degli acidi, suscettibili di provocare irreversibili e gravissime lesioni alle mucose, ai tessuti, alla pelle, e danni quali cecità, ustioni e cicatrici spesso idonei a determinare un vero e proprio deturpamento dei distretti corporei attinti e, nel caso del viso, quella che è stata definita la c.d. morte civile della persona offesa, in ragione dell'incontestabile pregiudizio esistenziale subito dalle vittime di causticazione, per una percentuale dell'80% appartenenti al genere femminile.


In questo senso, è stato osservato che l'apparente inadeguatezza della fattispecie di lesione personale gravissima rivelata dalla recente storia di fenomeni di *vitriolage* sul territorio nazionale rispetto a condotte ritenute abiette e ripugnanti dalla comunità e per l'effetto meritevoli di punizioni esemplari, ha evidentemente determinato l'introduzione del reato di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale, quale equa soluzione di compromesso tra le istanze di tutela delle vittime di condotte generalmente riconducibili alle dinamiche patognomiche della violenza di genere ed un corretto inquadramento criminologico del fenomeno.

La nuova fattispecie ha del resto un immediato precedente nel disegno di legge n. 2757, che effettivamente ipotizzava l'introduzione nel codice penale del c.d. omicidio di identità (art. 577-*bis* del codice penale), supportato da specifiche aggravanti (art. 577-*ter* del codice penale) e pene accessorie (art. 577-*quater* del codice penale): nella relativa Relazione di accompagnamento al D.D.L. n. 2757 si colgono infatti precisi riferimenti ad alcuni casi di donne deturpate con sostanze corrosive e costrette ad un calvario psichico e medico, oltretutto ad una lunga serie di interventi chirurgici e ricostruttivi «per riuscire a riottenere la parvenza di un volto»; così come vengono stigmatizzati comportamenti dettati da «un odio e una ferocia tali da richiedere una rubricazione normativa diversa dalla lesione grave o gravissima subita in qualunque altra parte del corpo umano», nella misura in cui vanno «ad incidere profondamente sull'identità fisica, sociale e psicologica» della vittima, sommando al danno fisico «il grave danno psicologico di non potersi più riconoscere nel proprio volto e il danno sociale nel non vedersi riconosciuti dagli altri» (2).

Appare pertanto evidente come la trasformazione della fattispecie con l'introduzione della disposizione di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale e la forte valorizzazione della severità sanzionatoria rispondano a scelte strettamente collegate a ragioni di politica criminale di esclusivo appannaggio del legislatore, che, nel dare attuazione alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata a Istanbul dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 (resa esecutiva in Italia con legge n. 77/2013), ha in via generale privilegiato la svolta repressiva rispetto ad azioni preventive di eliminazione di ogni forma di discriminazione e disuguaglianza sociale.

Nondimeno, mentre da un lato, non può non rilevarsi in via incidentale come la sopravvenuta abrogazione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, secondo comma n. 4 del codice penale abbia determinato un sostanziale vuoto normativo in relazione alle ipotesi di lesioni permanenti del viso di carattere colposo, di fatto rimaste prive di risposta sotto il profilo sanzionatorio, per altro verso, il consistente innalzamento della forbice edittale — accompagnato dalla previsione di pene accessorie fisse e da significative modifiche in tema di ordinamento penitenziario, con l'inserimento del reato di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale tra quelli di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 — appare non equilibrato rispetto al sistema e certamente non rispettoso del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, nella sua duplice articolazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

(2) Come specifica la Relazione, «il volto distrutto e volutamente sfregiato per sempre ha il valore di una morte civile, inferta con inaudito cinismo e frutto o causa, sopra ogni cosa, della volontà violenta di restare unici padroni della bellezza, dell'io profondo della vittima che si sarebbe voluta possedere».



5.1.1. Sul punto, è principio innegabile che le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena — in base a quanto disposto dall'art. 25 Costituzione, nonché in virtù della natura rappresentativa delle Camere —, rientrano nel campo operativo proprio del Parlamento, al quale spettano in via esclusiva le decisioni politico-criminali in materia penale e, per l'effetto la discrezionalità punitiva, sia nella scelta della condotta da sanzionare che nel *quantum* della pena comminabile.

Nondimeno, rispetto alle decisioni criminalizzatrici del legislatore, — alla cui discrezionalità, va ribadito, è evidentemente affidata non soltanto la scelta dei beni/interessi/valori da tutelare e le tecniche di tutela, ma altresì la commisurazione delle sanzioni —, è del pari innegabile il potere della Consulta di verificare, senza che possa parlarsi di invasione di competenze, che la libera ponderazione politica non trasmodi in arbitrio e sia esercitata entro i limiti concreti derivanti proprio dai criteri di ragionevolezza proporzionalità e coerenza, laddove la proporzionalità risponda all'esigenza di mitigare il rigore della disciplina positiva di fronte alle peculiarità del caso concreto, mentre la coerenza coincida con la rispondenza logica della norma rispetto al fine perseguito dalla legge ovvero rispetto ai principi generali del sistema.

Del resto, è proprio il principio di uguaglianza ad esigere, in primo luogo, «che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali» (*cf.* Corte cost. n. 409/1989), negando legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statali di prevenzione producono, attraverso la pena, danni ai diritti fondamentali dell'individuo oltre che alla società, sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni.


In secondo luogo, che vi sia una parità di trattamento sanzionatorio fra fattispecie sostanzialmente omogenee, o che comunque la svolta repressiva attuata con l'innalzamento dei limiti edittali sia in qualche modo sorretta da ragionevole giustificazione (*cf.* Corte cost. 2 febbraio 2007, n. 22; nonché Corte cost. n. 409/1989; e di recente Corte costituzionale, n. 46/2024, secondo cui «qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità»).

Quanto alle modalità attraverso le quali si estrinseca il giudizio di ragionevolezza di una norma giuridica, come osservato da codesta Corte, esso, «lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (*cf.* Corte cost. sentenza n. 1130 del 1988); sebbene infatti, come dianzi anticipato, soltanto il legislatore possa «individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonché stabilire qualità e quantità delle relative pene edittali» (*cf.* Corte cost. n. 447/1998), il criterio della rilevanza della lesione ne limita in qualche modo la discrezionalità, richiedendo un rapporto di proporzionalità fra la gravità del crimine e l'entità della sanzione che ad esso si correla.

Per altro verso, in relazione al sindacato sull'operato del legislatore, richiamando le considerazioni svolte nella nota sentenza di codesta Corte n. 236/2016, da tempo ormai è stata registrata l'emancipazione del principio di proporzionalità dalla dinamica trilaterale ex art. 3 Costituzione, attraverso la compenetrazione della proporzione con la finalità rieducativa della pena. giacché, se l'idea di proporzione ha da sempre rinviato ad un rapporto comparativo di gravità tra diversi reati, anche «una irragionevole asimmetria tra il grado dell'offesa espresso dal comportamento illecito e la reazione punitiva dell'ordinamento può condurre alla completa inibizione del principio per cui la pena debba tendere alla rieducazione del condannato»: secondo le osservazioni di dottrina che saranno *infra* richiamate, è pacifico, infatti, che «qualora la sanzione penale sia abnorme rispetto al fatto di reato posto in essere, il condannato si renderà indisponibile ai propositi recuperativi offerti dall'ordinamento mediante l'apposito apparato penitenziario, in quanto profondamente consapevole dell'ingiustizia arrecatagli da una risposta sanzionatoria eccessiva».

Seguendo la direttrice indicata dalla Consulta, il sindacato di proporzionalità si irradia a questo punto in un controllo a monte, già nel momento della determinazione da parte del legislatore della conseguenza punitiva applicata alle condotte penalmente rilevanti, affrancandosi dallo schema triadico del *tertium comparationis* ed ancorandosi piuttosto, al rapporto di misura tra la quantità della pena comminata dal legislatore ed il conseguimento della finalità risocializzante, «non potendosi perseguire alcuna azione rieducativa mediante un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla gravità del fatto» (così la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1989, pubblicata in Leg. Pen., 1984).

In questo senso, è utile rammentare l'affermazione di codesta Corte, secondo cui, in conformità con l'art. 49 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»), il principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale, conduce a negare legittimità alle incriminazioni che, seppure idonee a fini di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni ai diritti fondamentali



dell'individuo ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenibili con la tutela dei beni e valori offesi ed esige piuttosto un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l'adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il «volto costituzionale» del sistema penale (Corte cost. sentenza n. 236/2016 del 21 settembre 2016; nonché Corte cost., n. 341/1994 e n. 409/1989).

Emerge, in questo senso, quale criterio di conformazione interna delle norme penali e strumento di qualificazione della proporzionalità, il principio di offensività, già preso in considerazione dalla risalente sentenza n. 26/1979, con la quale i giudici costituzionali hanno rilevato l'incoerenza della scala di severità comparativa dei titoli di reato coinvolti nella censura, proprio alla luce di differenti livelli di carica offensiva; se così è, il minimo edittale della pena, espressione della reale politicità della scelta criminale del legislatore, con opinione condivisa da questo giudice, è destinato a subire il sindacato di costituzionalità «qualora la fattispecie incriminatrice risulti astrattamente idonea a ricomprendere anche condotte che manifestino un disvalore minimo o comunque un disvalore non commisurato alla gravità della minima sanzione irrogabile».

Davvero emblematica appare al riguardo la sentenza n. 341 del 1994, con la quale, incidendo sul minimo edittale del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la Consulta, al fine di individuare l'ipotetica pena «giusta», attribuisce preminente rilievo all'esigenza di garantire una proporzione, direttamente nel rapporto tra gravità del reato ed entità della pena, e, dunque, nei termini di un giudizio verticale, a prescindere dalla comparazione orizzontale tra più fattispecie, avendo maturato la convinzione, per un verso, che la finalità rieducativa della pena non sia limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisca «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e la accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (Corte costituzionale n. 313/1990). Per altro verso, che ciò implichi una necessaria costante proporzione tra qualità e quantità della sanzione e qualità e quantità dell'offesa (*cf.* anche Corte costituzionale, n. 343/1993, secondo cui «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale» provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito «produce ...una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma, Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione»).

In questo senso, come dianzi evidenziato, «la giurisprudenza costituzionale più recente ha gradatamente affrancato il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso *tertium comparationis* da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale; e ha spesso privilegiato (almeno, a partire dalla sentenza n. 343 del 1993) un modello di sindacato sulla proporzionalità «intrinseca» della pena, che, — ferma restando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali (*ex multis*, sentenze n. 233 e n. 222 del 2018, n. 179 del 2017, n. 148 del 2016) — valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato. ricercando poi nel sistema punti di riferimento già esistenti per ricostruire in via interinale, un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità, nelle more di un sempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura della pena, nel rispetto dei principi costituzionali» (*cf.* Corte costituzionale, sentenza n. 284/2019).

In questa direzione, come osservato in dottrina, «la misura astratta della pena risulta condizionata dalla significatività costituzionale del valore giuridicamente tutelato: alla stregua di una ideale classificazione dei beni giuridici tutelati dall'ordinamento, il principio di proporzionalità dovrà modulare la scelta della adeguata risposta sanzionatoria impressa dalle fattispecie incriminatrici, a seconda del concreto comportamento lesivo posto in essere».

Vi è da dire che, seguendo gli orientamenti della Corte costituzionale cristallizzati nelle più significative e recenti pronunce individuate sul tema del controllo di coerenza e congruità delle comici edittali, il ricorso al termine di raffronto non scompare del tutto dalla scena, giacché:

il carattere spropositato di una risposta sanzionatoria può evidentemente stabilirsi con riferimento a parametri di riferimento tratti dai giudizi di disvalore e dalle istanze repressive manifestate da norme già presenti a tutela dei medesimi beni-interessi;

a seguito dell'individuazione di un contrasto, la fattispecie di comparazione diviene comunque *terminus ad quem*, ovvero «sostituto sanzionatorio», contribuendo a declinare l'intervento di «ortopedia giuridica» secondo grandezze già rinvenibili nell'ordinamento.

5.1.2. Sulla scorta delle considerazioni dianzi riportate e della sommaria esposizione della vicenda effettuata in precedenza, osserva questo giudice come il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore per le condotte sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale sia apparentemente disarmonico rispetto al sistema vigente, contemplando un minimo edittale pari ad otto anni di reclusione, di sedici volte superiore al minimo della pena



prevista per il reato base di cui all'art. 582 del codice penale, di un terzo superiore al minimo della pena prevista per la fattispecie aggravata delle lesioni gravissime di cui all'art. 583 del codice penale, che già sanziona condotte suscettibili di produrre eventi lesivi particolarmente gravi e invalidanti e, per l'effetto, idonee a provocare un impatto sulla vittima in astratto non minore della deformazione o dello sfregio permanente del viso, quali la «malattia certamente o probabilmente insanabile», la «perdita di un senso» (quale ad esempio la vista), la «perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella».

Infine, superiore del doppio rispetto alla pena prevista dall'art. 583-*bis* del codice penale, che sanziona pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili — clitoridectomia, escissione ed infibulazione — aventi gravissime ripercussioni sull'integrità psicofisica della vittima e che, così come la condotta oggetto di esame, è stata introdotta dal legislatore nella consapevolezza dell'esigenza di allineare la risposta penale ad un cambiamento culturale ormai indifferibile, al fine di arginare condotte divenute allarmanti ed intollerabili per la comunità civile.

Svolta repressiva tanto più draconiana se si considera l'oggettiva sottrazione al giudice di merito del potere di modulare la pena applicabile in concreto, direttamente collegata alle ricadute in tema di circostanze conseguenti alla trasformazione della fattispecie in reato autonomo, nonché l'inserimento dell'art. 583-*quinquies* del codice penale tra i reati di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e, per l'effetto, la preclusione del ricorso alle pene sostitutive di cui alla legge n. 689/1981, oltre che l'accesso diretto al carcere per il condannato.

Segue a quanto fin qui rilevato che, anche nei casi di più modesta offensività, del tutto svincolati, come nella vicenda all'esame, da contingenze collegate alla perpetrazione di condotte di violenza di genere, la commissione del delitto di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale comporta l'irrogazione di una pena eccezionalmente severa, oltre che ostativa all'accesso ad istituti premiali di sicura rilevanza nell'ottica rieducativa del reo.

Osserva, in particolare, il decidente che, anche laddove collegata a condotte di violenza di genere, la previsione di otto anni come minimo della pena — e, quindi, come pena inevitabile anche per le più modeste infrazioni — non è consona alla tradizione liberale italiana, né a quella europea.

Richiamando la genesi dell'intervento normativo, l'introduzione della disposizione censurata è stata giustificata dalla rivendicata necessità di ottemperare alle prescrizioni della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata ad Istanbul dal Consiglio d'Europa in data 11 maggio 2011 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 77/2013, nonché alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Trattasi, tuttavia, come dianzi anticipato, di un *unicum* che appare evidente frutto di una adesione, purtroppo acritica, a sollecitazioni provenienti dalla collettività, in linea con le scelte di politica criminale degli ultimi decenni, diretti a valorizzare gli aspetti esemplari della pena piuttosto che ricorrere ad interventi preventivi nel tessuto sociale, in astratto maggiormente efficaci rispetto ad un problema dalle marcate implicazioni di natura culturale, come del resto sottolineato dallo stesso Governo in occasione dei lavori parlamentari di elaborazione del testo normativo, allorché veniva proclamata la scelta di garantire una più puntuale e tempestiva tutela della vittima dei reati di violenza domestica e di genere «non già in una prospettiva repressiva, sulla scia dei precedenti interventi legislativi, che hanno introdotto nuove figure di reato o aggravato il trattamento sanzionatorio ovvero ampliato le misure di prevenzione e cautelari in materia, ma sul piano processuale e organizzativo, per potenziare l'efficacia e la tempestività della risposta giudiziaria» (*cf.* Camera dei deputati, giovedì 24 gennaio 2019 - 131 - XVIII Legislatura - Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari - Giustizia (II) - Comunicato, 16).

Per altro verso, la collocazione della fattispecie nell'ambito delle «Lesioni gravissime», comunque caratterizzate da una forbice edittale severa, compresa tra i sei e i dodici anni, suscettibile di aggravamento per effetto dell'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 585 del codice penale, a parere di questo Giudice era già sufficiente a consentire l'applicabilità di dure sanzioni nelle ipotesi di condotte perpetrate in contesti di violenza di genere, con ciò rendendo francamente inutile ed irragionevole la decisione di trasformare la fattispecie in reato autonomo, con una scelta rimasta isolata nel panorama degli altri Stati dell'Unione europea, ove non sono state adottate analoghe iniziative e sono piuttosto rimaste inalterate le statuizioni previgenti; ed invero:

il Codice penal spagnolo sanziona quale lesione grave la «grave deformità» all'art. 149, primo comma, con la pena della reclusione da sei a dodici anni, rispetto alla mera «deformità», sanzionata dall'art. 150, che punisce con la reclusione da tre a sei anni chiunque cagiona la perdita o rende inutile un organo o un arto non principale o una deformità, intendendosi tale «l'effetto permanente o l'alterazione dell'estetica delle parti normalmente visibili del corpo umano»;

in Germania, il § 226 StGB sanziona con la reclusione da uno a dieci anni le lesioni gravi, comprensive della perdita di uno o di entrambi gli occhi, del linguaggio o della capacità riproduttiva, della perdita o dell'utilizzabilità permanente di un arto, ovvero del significativo e permanente deturpamento (intendendosi per tale una «pronunciata



distorsione delle proporzioni del viso che si risolve in una deformazione considerevole», dal cui ambito viene peraltro esclusa la cicatrice facciale), specificando che la pena non può essere inferiore ai tre anni quando una di tali lesioni sia commessa intenzionalmente o consapevolmente;

più dura la risposta del Code pénal francese che all'articolo 222-9 sanziona la violenza causata con mutilazioni o invalidità permanente (comprensiva evidentemente delle deformazioni o sfregio del viso di natura irreversibile) con la reclusione di dieci anni e la multa di € 150.000,00, aggravando le pene qualora i fatti siano commessi ai danni di particolari categorie di soggetti ovvero dal coniuge o dal convivente della vittima.

In questo senso, non può non rilevarsi come, anche a seguito della Convenzione di Istanbul, in altri paesi europei di democrazia matura, le ipotesi di «Deformazione o sfregio permanente» siano normalmente colpite nello stesso modo in cui sono punite le lesioni gravissime dalle quali siano derivate condizioni di invalidità permanente, con sanzioni peraltro non dissimili da quelle previste dall'art. 583 del codice penale per l'abrogata fattispecie di cui al numero 4, ferma restando l'applicabilità di un trattamento deteriore, laddove la condotta sia aggravata dal rapporto esistente fra l'autore del reato e la vittima, ovvero dalla condizione di particolare vulnerabilità di quest'ultima.

La pena minima prevista dall'art. 583-*quinquies* del codice penale appare pertanto assolutamente sperequata in eccesso, e comunque contrastante con lo spirito della legge, nella misura in cui si applica indistintamente a tutte le fattispecie di lesioni aggravate dalla natura dell'evento lesivo, anche qualora riconducibili ad azioni criminose perpetrate al di fuori dai contesti di violenza di genere. tanto più che, per quanto sia indiscutibile la loro oggettiva intollerabilità per la comunità civile, la frequenza statistica delle condotte di *acid attack* nel territorio nazionale — alla data di elaborazione del testo normativo come nel periodo attuale —, non è tale da determinare una situazione di autentico allarme sociale rispetto ad altri Paesi, come il Bangladesh o la Gran Bretagna, se si fa eccezione per l'anno 2016, che ha visto un'impennata di casi (17) evidentemente determinati dallo spirito emulativo notoriamente suscitato dai delitti passionali più efferati.

Già tali considerazioni inducono questo giudice a ritenere che la rigidità e severità del minimo editale previsto dal legislatore del 2019 siano frutto di un bilanciamento manifestamente irragionevole tra la tutela dell'incolumità individuale — anche nei casi di minima entità — e quello della libertà personale del soggetto agente, a maggior ragione se si esegue un raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto per il reato semplice di cui all'art. 582 del codice penale ovvero con le fattispecie aggravate di cui all'art. 583 del codice penale.

Sul punto, invero, la significatività offensività della condotta perpetrata al fine di procurare alla vittima un grave pregiudizio estetico, — in tal modo privandola della sua identità sociale ed offendendone irreversibilmente la dignità —, rende certamente ragionevole un trattamento sanzionatorio più aspro di quello riservato alle lesioni semplici, proprio in relazione alla particolare gravità dell'offesa al bene interesse tutelato; così come rientra nella discrezionalità del legislatore l'innalzamento delle cornici editali per quelle fattispecie di lesioni gravissime ritenute maggiormente meritevoli di tutela, in risposta alle istanze di difesa sociale provenienti dalla comunità.


Ciò non toglie però che, specialmente nei casi più lievi, il bene dell'incolumità personale appare colpito in modo così irrisorio da non giustificare che la pena minima debba necessariamente essere sedici volte superiore a quella prevista per il reato di lesioni, laddove sia del tutto svincolata dalle dinamiche patognomiche della *gender-based violence*.

Anzi, in questi casi è più che mai evidente l'irragionevole squilibrio nel rapporto tra la tutela dell'incolumità e il valore della libertà personale, specialmente comparando la scelta repressiva attuata rispetto alla deformazione o sfregio permanente del viso con condotte che, pur distinte sotto il profilo dell'elemento topografico (l'area del corpo attinta), hanno indiscutibilmente sulla vittima un impatto tale da pregiudicarne irreversibilmente l'equilibrio psicofisico, come la perdita della vista, dell'udito, della favella, di un arto, della capacità di procreare o addirittura la contrazione di talune malattie certamente o probabilmente insanabili, la cui evoluzione possa portare, in prospettiva, alla morte.

Né tale salto sanzionatorio appare in qualche modo razionalmente collegabile ad una qualche discernibile finalità, nelle ipotesi in cui le condotte incriminate siano attuate in contesti dissimili da quelli propri della lotta alla violenza di genere che hanno ispirato le norme del c.d. Codice Rosso.

Ritiene, pertanto, questo Giudice che la norma incriminatrice di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale sia meritevole di censura, per manifesta violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Costituzione, nella misura in cui punisce con la pena della reclusione da «otto a quattordici anni», le condotte di lesioni personali dalle quali derivi la deformazione ovvero uno sfregio permanente del viso, laddove i fatti non siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

5.1.3. Ulteriori rilievi di incostituzionalità vanno altresì formulati con specifico riguardo alle ipotesi di «sfregio permanente», riconducibili alla nuova fattispecie di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale, anche laddove lo sfregio non si sia risolto in una deformazione del volto, con la conseguente applicabilità ad essa della sola norma incriminatrice di cui all'art. 582 del codice penale.



Sul punto, va evidenziato come secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, anche nella nuova formulazione, lo sfregio permanente «continua ad essere contemplato come ipotesi a sé rispetto a quella della deformazione», in quanto, al di là del tenore della rubrica — che, nel fare riferimento alla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, ha solo ricondotto al *genus* della deformazione, intesa come alterazione dell'aspetto, le conseguenze che possono derivare da lesioni permanenti al viso —, è proprio il corpo della disposizione incriminatrice a distinguere la deformazione — intesa in senso tecnico — dallo sfregio permanente (*cf.* Cass. pen., sez. V., n. 6401/2024, secondo cui «ove lo sfregio permanente non avesse avuto una propria identità autonoma rispetto alla deformazione non vi sarebbe stata ragione per contemplarlo specificamente, dal momento che lo sfregio deformante avrebbe già avuto la sua idonea a sufficiente collocazione nella deformazione; il legislatore ha invece non solo previsto specificamente lo sfregio permanente ma ha anche operato la congiunzione disgiuntiva “o” rispetto alla deformazione, proprio per conferirgli la dignità di ulteriore ipotesi integrativa del reato, alternativa a quella della deformazione»).

Tanto premesso, non potendo ricorrere ad una interpretazione costituzionalmente orientata, — che escluda dal novero delle condotte contemplate dall'art. 583-*quinquies* del codice penale, le ipotesi di sfregio permanente le quali non abbiano prodotto una deformazione del viso —, il decidente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 583-*quinquies* del codice penale, nella misura in cui si presta a colpire con pene esemplari fenomeni criminosi parzialmente dissimili fra loro sotto il profilo della gravità e della offensività in concreto, riservando il medesimo trattamento sanzionatorio a due fattispecie che, sia pure accomunate dalla medesima tipologia dei beni tutelati — la vita e l'incolumità personale — non soltanto non sono identiche, ma evidentemente non possiedono il medesimo disvalore, potendo anzi non implausibilmente argomentarsi che i fatti riconducibili al concetto di «deformazione» siano più gravi dello sfregio permanente, in astratto configurabile anche in presenza di cicatrici o segni di dimensioni ridotte, addirittura suscettibili di attenuazione a seguito di interventi di chirurgia facciale.

Se ne ricava che la severa previsione edittale concernente due ipotesi marcatamente diseguali -come desumibile dalla dosimetria applicata dal codice Zanardelli del 1889, che all'art. 372, puniva lo «sfregio permanente al viso» con la reclusione da uno a cinque anni e la «permanente deformazione del viso» con la reclusione da cinque a dieci anni-, presenta, a parere di questo Giudice, profili di anomalia e sintomi di intrinseca irragionevolezza, risultando per l'effetto in contrasto con il caposaldo di cui all'art. 3 Costituzione.


A ben vedere, un *excursus* storico della tematica consente di individuare nella pratica delle lesioni sfregianti radici socio-culturali comuni alle lesioni deformanti (3), evidentemente presa in considerazione dal Codice Rocco del 1931, che, disancorandosi dal precedente sistema sanzionatorio, aveva equiparato le due figure biologiche della deformazione e dello sfregio permanente, con l'intento di punire rigorosamente «condotte espressive di ambienti malavitosi e comportanti un grave danno morale per la vittima, in tal modo esposta al pubblico disprezzo, il c.d. marchio di infamia».

In questo senso, all'epoca della promulgazione del codice penale, era del tutto ragionevole tutelare il diritto all'incolumità personale attraverso una sanzione penale particolarmente incisiva e severa, che potesse svolgere funzione deterrente e scoraggiare (in un'ottica general-preventiva) azioni simboliche e rituali proprie di particolari sottoculture criminali, oggettivamente riconducibili — ora come allora —, alla medesima matrice della c.d. aggressione ostile, diretta a danneggiare intenzionalmente la vittima nella sua identità.

In tale prospettiva, a parere di questo giudice, l'equiparazione del trattamento sanzionatorio era pertanto giustificata del medesimo grado di disvalore attribuito ad entrambe le condotte rispetto al bene-interesse tutelato, peraltro, del tutto corrispondente a quello ascrivibile alle lesioni produttive degli ulteriori eventi invalidanti contemplati dall'art. 583 del codice penale, fermo restando il potere del giudice di modulare il trattamento sanzionatorio, anche in ragione del grado dell'offesa subita dalla vittima.

Il descritto assetto normativo si è tuttavia disallineato nel corso del tempo rispetto alla mutata natura dei fenomeni delittuosi sottesi alle azioni «deturpanti», divenuti affatto o comunque soltanto parzialmente sovrapponibili alle condotte di sfregio. in quanto agiti propri della Gestalt della violenza di genere, e in dettaglio delle dinamiche di dominio e di controllo che caratterizzano tali categorie di reati, nei quali il rifiuto di proseguire la relazione ovvero assecondare la volontà del partner o dello *stalker* scatenano quello che da autorevole dottrina è stato definito l'epifenomeno della pulsione di morte (*thanatos*), «ipotizzata dalla psicoanalisi tra i meccanismi psichici inconsci quale processo costante della natura, tesa a stabilire lo stato primitivo delle cose».

(3) Un interessante studio sullo sfregio permanente lo identifica quale tipica pratica violenta ««O sfregio, o tagliata ‘e faccia, o ‘ntacca” — della Camorra tardo-ottocentesca, descritta nelle due differenti tipologie “d’ammore” o “di cumanno” (quest’ultimo riservato ai traditori) e, quale gesto ad alta densità simbolica nell’ambito di un rapporto passionale, menzionato dallo stesso Verga nelle sue Novelle, risultava sopravvissuto ancora nella metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, allorché si scriveva: “più spesso l’amore, a Napoli, è tacito e fulmineo come uno scatto di coltello [...] quella sottile riga di sangue sulla bianca guancia, lei che diceva “non so chi è stato” e mentalmente baciava la mano sacrilegi: anche lo sfregio ci può apparire una cara pazzia, quasi una rossa firma ad una lettera d’amore».



Così non è, evidentemente, per le condotte di sfregio permanente, specialmente laddove siano come nella vicenda all'esame meramente occasionali e svincolate da dinamiche relazionali e di ciò è prova, del resto, la assoluta assenza di riferimenti a tali fattispecie nell'ambito dei lavori parlamentari preparatori del testo della novella del 2019, ove non si rinvenivano indicazioni di sorta in ordine ad azioni «sfregianti», al punto da ingenerare il dubbio — risolto dalla giurisprudenza di legittimità *supra* richiamata —, che lo sfregio permanente privo di efficacia deformante sia stato escluso dalla struttura del nuovo art. 583-*quinquies* del codice penale.

E se l'attuale esigenza di una significativa pressione punitiva riguardo alle offese alla persona, — compiute atten-
tando a quella zona del corpo che ne connota più di altre l'identità —, giustifica la formale parificazione delle due figure tutto sommato analoghe sotto il profilo del bene-interesse tutelato, nondimeno, la severa previsione edittale condivisa dalle due fattispecie, con specifico riguardo al minimo imposto dalla disposizione di nuovo conio, appare francamente irrazionale rispetto a condotte — quali quelle di sfregio —, che oggettivamente presentano una gravità marcatamente inferiore, non soltanto in termini di offesa per la vittima, ma altresì sotto il profilo della capacità criminale del reo e sono piuttosto assimilabili alle fattispecie delle lesioni gravissime di cui all'art. 583 del codice penale.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, ritiene, pertanto, questo giudice che la norma incriminatrice di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale sia meritevole di censura, per manifesta violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Costituzione, nella misura in cui punisce con la pena della reclusione da «otto a quattordici anni» le condotte di lesioni personali dalle quali derivi uno sfregio permanente del viso privo di efficacia deformante.


5.2. Analogo contrasto si ravvisa altresì con il principio di personalità e di finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Costituzione, che non può essere evidentemente garantito laddove, come nella vicenda all'esame, non sia assicurata una «individualizzazione del trattamento sanzionatorio», diretta a rendere quanto più possibile «personale» la responsabilità penale e, nello stesso tempo, quanto più possibile «finalizzata» la pena determinata in caso di condanna (*cf.* Corte costituzionale, n. 50/1980), giacché, come più volte rammentato da codesta Corte, una pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (*cf.* *ex multis*, Corte Cost., sentenze n. 236/2016, n. 68/2012 e n. 341/1994).

In particolare, l'impossibilità di applicare un trattamento adeguato e proporzionato al singolo caso concreto, non soltanto preclude il ricorso a trattamenti finalizzati al recupero e al reinserimento del reo nelle ipotesi in cui quest'ultimo, pur essendosi reso responsabile di una condotta criminosa, non abbia tuttavia manifestato un profilo antisociale o tale da destare particolare allarme sociale, ma aggrava nel reo la percezione di subire una condanna ingiusta, impedendogli di comprendere adeguatamente, con piena consapevolezza, il disvalore della propria condotta, in frontale contrasto con la finalità rieducativa della pena (4).

Sul punto, invero, i principi di cui agli articoli 3 e 27 Cost. «esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» (Corte cost. n. 179/2017) in vista del «progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa» della pena (*cf.* Corte cost. n. 149/2018); finalità rieducativa che viene in considerazione non, soltanto nella fase della commisurazione e dell'esecuzione della pena, quanto piuttosto anche nello stadio della minaccia legislativa (*cf.* Corte cost. n. 409/1989), con la conseguenza che «l'espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto, quindi soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria» è certamente destinata a non realizzare quell'impegnativo obiettivo della rieducazione verso cui deve tendere il trattamento sanzionatorio (Corte cost. n. 40/2019; nonché Corte costituzionale n. 236 del 21 settembre 2016, e Corte costituzionale n. 251 e n. 68 del 2012, le quali hanno ribadito come l'eventuale palese sproporzione della risposta punitiva — e del sacrificio della libertà personale —, compromette *ab initio* il processo rieducativo, al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna ingiusta, svincolata dalla gravità e dal disvalore della propria condotta) (5).

(4) Ciò che accade con riguardo alla previsione di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale, nella quale, come già *supra* evidenziato, oltre alle condotte strettamente connesse al fenomeno della violenza di genere, ricadono anche molti altri fatti, quale quello oggetto dell'odierna vicenda, aventi una portata offensiva oggettivamente minore; ed è proprio con riferimento a tali possibili (e assai numerosi nella pratica) casi di minore gravità, che la modifica del minimo edittale appare manifestamente irragionevole, specialmente laddove si adoperi un raffronto con la dosimetria sanzionatoria impiegata dal legislatore nelle ipotesi contemplate dal delitto di cui all'art. 582 del codice penale, aggravato dalla natura grave o gravissima delle lesioni, giacché, come *supra* evidenziato, la scelta di differenziare in maniera così marcata i limiti inferiori delle due cornici edittali, non appare adeguatamente giustificata dalla diversa entità e natura dei pregiudizi contemplati, rispettivamente, dalle circostanze aggravanti di cui all'art. 583 del codice penale e dal delitto di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale.

(5) In altri termini, come osservato in dottrina, «il principio di risocializzazione della pena diviene la bussola principale nella scelta del tipo e dell'entità della sanzione, rendendo il sindacato della Corte costituzionale pienamente lecito, qualora la norma incriminatrice palesi un trattamento sanzionatorio abnorme rispetto fine rieducativo».



Emerge ancora una volta il criterio dell'offensività, che si pone quale calibro di ogni giudizio di sproporzione del quantum sanzionatorio, proprio nel senso che la proporzione fra trattamento punitivo e gravità dell'offesa, avvertita come tale dal reo, costituisce presupposto essenziale della potenziale accettazione psicologica di una punizione volta a favorire il recupero della capacità di apprezzare i valori tutelati dall'ordinamento: «*adsit regula, peccatis quae poenas inroget aequas, ne scutica dignum horribili sectere flagello*» (Orazio, Satire; libro I, 3, v. 118-119).

Del resto, l'esperienza insegna come una pena al di sopra dei limiti di ragionevolezza, non soltanto non ha paradossalmente un'efficacia intimidativa più marcata, ma crea nel potenziale trasgressore sentimenti di insofferenza o di fatalismo e genera nella collettività una percezione alterata della scala dei valori che essa dovrebbe ricavare proprio dal rapporto tra entità della sanzione ed illecito.

A ciò va aggiunto che, con specifico riguardo alle condotte perpetrate nell'ambito di contesti di violenza di genere, un simile inasprimento della sanzione penale, — con un aumento di ben due anni del limite edittale previsto per la fattispecie aggravata di cui all'art. 583 del codice penale —, appare del tutto incongruo rispetto all'intento perseguito di inibire fatti di violenza, aventi dinamiche assai più articolate e complesse e difficilmente omologabili in modelli standardizzati, sicché, non è certo l'aumento della pena a determinare una diminuzione del numero di reati o prevenire l'azione delittuosa del singolo, proprio perché trattasi di condotte di tipo impulsivo-passionale, e spesso, di carattere vendicativo, per cui il soggetto è determinato a commettere il gesto insano al di là di qualsiasi calcolo, e piuttosto, evidentemente, «costi quel che costi».

Sotto altro profilo, la sproporzione del trattamento sanzionatorio si rivela con nettezza proprio nella fase di determinazione della sanzione, apparendo evidente come l'innalzamento del limite edittale realizzato contestualmente alla «trasformazione» della fattispecie da circostanza aggravante a reato di fatto crei un automatismo sanzionatorio che priva il giudice di merito — e, pertanto, questo giudice —, del potere/dovere di operare un bilanciamento della pena «in concreto», al fine di «individualizzare» il trattamento punitivo applicabile, avuto riguardo non soltanto all'entità lesiva del fatto di reato, ma anche alla personalità del reo.

Come affermato dalla stessa Consulta (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 104/1968), «l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità», e, per l'effetto, il riconoscimento di un margine di discrezionalità giudiziale che, sia pure estrinsecandosi nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, garantisca comunque l'effettività di una diversificazione di trattamento, al fine di «rendere quanto più possibile personale la responsabilità penale» e «finalizzata» la stessa pena (cfr. C. cost. n. 50/1980), applicata secondo una concezione dinamica, idonea a percepire il cambiamento del condannato «in modo che questi non venga ridotto ad una mena rappresentazione statica di chi era al tempo della commissione del reato, ancorandolo perpetuamente alla sua colpa».


In questa prospettiva, la severità del trattamento sanzionatorio introdotto con l'art. 583-*quinquies* del codice penale, che colpisce l'intera sfera di diritti personali dell'individuo — la libertà personale, il patrimonio, l'onorabilità — e che è giustificata dalla rilevanza degli interessi tutelati, laddove non sia corredata da una flessibilità idonea a consentire al giudice di proporzionare la sanzione concreta in base agli elementi di cui all'art. 133 del codice penale e segnatamente al reale disvalore del fatto ed alla pericolosità personale del reo, finisce per «appiattire» in un'unica ipotesi delittuosa condotte tipiche nettamente differenziate (per le considerazioni *supra* svolte), precludendo un adeguato bilanciamento tra il sacrificio della libertà personale del condannato e i vantaggi che derivano in termini di tutela degli interessi previsti dalla norma incriminatrice.

Infine, eccedendo macroscopicamente i livelli di pena previsti da disposizioni assimilabili, giacché l'imputato che avvia procurato uno sfregio al viso non particolarmente rilevante in un contesto differente da quello proprio della violenza di genere finirebbe per essere punito assai più severamente dell'autore di condotte lesive che abbiano determinato nella vittima l'incapacità di procreare o addirittura la cecità, rispetto alle quali sia eventualmente intervenuto il risarcimento del danno, idoneo a giustificare un giudizio di bilanciamento delle aggravanti di cui all'art. 583 del codice penale, con le circostanze attenuanti generiche ovvero con la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 del codice penale.

Né sotto questo profilo, può scongiurarsi il rischio che il trasgressore, consapevole della pena draconiana minacciata dall'art. 583-*quinquies* del codice penale, si determini ad attentare a zone del corpo della vittima differenti dal viso (6)

Tutto quanto innanzi premesso, appare di tutta evidenza come si riveli alquanto pregiudizievole per l'efficacia rieducativa in concreto della pena, rispetto ai casi di scarsa gravità, la preclusione della possibilità di accesso del reo ad istituti di sicura rilevanza nell'ottica rieducativa e risocializzante, come, in sede di cognizione, l'accesso ad istituti,

(6) Non si può non richiamare, al riguardo, l'ammonimento sempre attuale di Cesare Beccaria: «a misura che i supplizi diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s'incaliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa che dopo cent'anni di crudeli supplizi, la ruota spaventa tanto, quanto prima la prigionia. L'atrocità della pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggir la pena di uno solo».



quale quello della messa alla prova, caratterizzati dallo scopo di favorire lo sviluppo della revisione critica dell'imputato rispetto all'illecito commesso ovvero il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonché, in caso di condanna, le pene c.d. sostitutive di cui all'art. 20-*bis* del codice penale e, in sede esecutiva, le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario vigente.

5.3. L'art. 583-*quinquies*, secondo comma, del codice penale, prevede che «la condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno», in conformità con il chiaro intento del legislatore di applicare un trattamento sanzionatorio ben più rigido rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 29 del codice penale, rispetto a casi caratterizzati da particolare allarme sociale.

Ritiene questo giudice che anche sotto questo profilo la norma incriminatrice sia meritevole di censura, nella misura in cui, determinando in misura «perpetua» la pena accessoria, precluda all'organo giudicante l'esercizio del potere discrezionale di modularla e calibrarla, in considerazione della responsabilità dell'autore del reato nonché delle caratteristiche concrete del fatto commesso e si ponga per l'effetto in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, Costituzione, parificando irrazionalmente tutti i fatti di reato ed anche tutti i soggetti che li hanno commessi ed impedendo quel processo di «individualizzazione del reo» che, a sua volta, costituisce presupposto indefettibile per la rieducazione (7).

Come osservato da codesta Corte, invero, affinché la pena — anche accessoria — inflitta al singolo condannato non risulti sproporzionata in relazione alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del fatto da lui commesso, «il legislatore stabilisce normalmente che la pena debba essere commisurata dal giudice tra un minimo ed un massimo, tenendo conto in particolare della vasta gamma di circostanze indicate negli articoli 133 e 133-*bis* del codice penale, in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta — oltre che non sproporzionata — il più possibile individualizzata e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 costituzionale».


Invero, «l'esigenza di mobilità (sentenza n. 67 del 1963) o individualizzazione (sentenza n. 104 del 1968) della pena — e la conseguente attribuzione al giudice, nella sua determinazione in concreto, di una certa discrezionalità nella commisurazione tra il minimo e il massimo previsti dalla legge —, costituisce secondo questa Corte “naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio di uguaglianza), quanto attinenti direttamente alla materia penale” (sentenza n. 50 del 1980), rispetto ai quali “l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità” (così, ancora, la sentenza n. 104 del 1968). Con la rilevante conseguenza, espressamente tratta dalla citata sentenza, n. 50 del 1980, che “in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale”» (Corte costituzionale, n. 222 del 2018).

Ciò posto, la natura perpetua della pena accessoria relativa all'esercizio di funzioni di natura assistenziale e di cura, talvolta svolte all'interno della rete familiare, non appare in alcun modo giustificata rispetto al bene interesse tutelato dal legislatore con la norma incriminatrice di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale — rispetto al quale non pare svolgere la funzione propria delle pene accessorie, marcatamente orientata alla prevenzione speciale negativa — e risulta manifestamente irragionevole, nella misura in cui impone al giudice l'applicazione di una sanzione perpetua che — nei casi di condotte commesse al di fuori dell'ambito familiare e delle relazioni affettive, come quella oggetto dell'odierna vicenda —, può essere sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, in violazione dei citati principi di proporzionalità e della necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, ricavabili dagli articoli 3 e 27 Costituzione.

In questo senso, a giudizio della scrivente, l'intento di sanzionare in modo severo l'autore del reato di Deformazione o sfregio permanente, con un trattamento più rigido rispetto a quello previsto in via generale dall'art. 29 del codice penale, avrebbe dovuto essere perseguito nel rispetto dei principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

A ciò va aggiunto che proprio la natura perpetua della pena accessoria preclude qualsiasi possibilità di calibrare la durata della sanzione interdittiva in riferimento alla concreta gravità del fatto, senza alcun riguardo per la personalità del suo autore, come avviene per la diversa norma di cui all'art. 583-*bis* del codice penale, nonché a prescindere da qualunque rapporto con il fatto criminale specifico.

(7) Cfr. Corte costituzionale 25 settembre 2018, n. 222, la quale, con una pronuncia di carattere additivo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione sanzionatoria accessoria ex art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267/42, stabilendo la necessità di una equilibrata proporzionalità, nel bilanciamento sanzionatorio degli interessi venuti in rilievo con l'ordinanza di remissione nonché di una necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio.



Dubbi di conformità alla Costituzione sono infine ravvisabili anche con riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 8 CEDU e 1 Prot. Add. CEDU, alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, secondo la quale «le limitazioni derivanti dall'applicazione della pena accessoria devono considerarsi quali ingerenze nel godimento del diritto al rispetto della vita privata e, come tali, non soltanto devono essere previste dalla legge e debbono perseguire uno scopo legittimo, ma devono essere proporzionate rispetto a detto scopo, comportando la violazione del divieto di discriminazione nel godimento del diritto al rispetto della vita familiare, oltre che una ingerenza nel godimento del diritto di proprietà» (cfr: sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, terza sezione, 23 marzo 2006).

Gli evidenziati profili di frizione con i principi costituzionali impongono per l'effetto a questo giudice il sollevamento della relativa questione, potendo essere superati solo eliminandosi il riferimento alla misura della perpetuità della pena, lasciando rivivere la regola generale di cui all'art. 29 del codice penale, ovvero consentendo al giudice di rideterminare la durata della pena accessoria in collegamento con la pena principale inflitta e, per l'effetto, in base a valutazioni di gravità del fatto concreto.

6. Il *petitum* della presente ordinanza.

Rispetto alla manifesta incostituzionalità della norma, fermo restando il potere della Corte costituzionale di individuare — ove ritenga fondate le questioni —, la pronuncia più idonea alla *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata (cfr: Corte costituzionale n. 221/2023), ritiene questo giudice che sia comunque possibile il ricorso ad una soluzione «costituzionalmente adeguata» (cfr: Corte costituzionale sentenza n. 40/2019), tratta da discipline «già esistenti», tali da consentire alla Corte adita di «porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia», con un vero e proprio intervento manipolativo, restando poi ferma «la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra — e in ipotesi più congrua — soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali» (cfr: Corte costituzionale n. 95/2022 e n. 252/2020).

In questo senso, il trattamento sanzionatorio previsto per le condotte di sfregio permanente (e di deformazione) attualmente riconducibili all'art. 583-*quinquies* del codice penale, appare in concreto raffrontabile con quello dettato per il delitto di «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili», sanzionato con la pena della reclusione da quattro a dodici anni, dall'art. 583-*bis* del codice penale, introdotto dall'art. 6, primo comma, legge 9 gennaio n. 7.

I due reati condividono innanzitutto l'oggetto giuridico tutelato, coincidente con l'integrità psicofisica della persona. Entrambi — riconducibili alla categoria dei delitti di danno —, si caratterizzano altresì per l'impatto psichico provocato dal danneggiamento anatomico-funzionale dei distretti corporei attinti, idonei a creare un vero e proprio danno esistenziale per la persona offesa.


Condivise sono altresì le modalità selettive delle vittime e la loro natura infungibile, così come l'elemento soggettivo del dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di ledere il soggetto passivo, di norma appartenente al genere femminile, con l'intento di arrecargli un gravissimo danno psicofisico, inerente una delle sfere attraverso le quali si estrinseca la personalità, rendendo ravvisabile un *quid pluris* rispetto alla fattispecie base del delitto di lesioni che si ripercuote sulla sua stessa identità.

Sovrapponibile è infine l'intento che ha determinato la genesi dei due reati introdotti dal legislatore, sia pure in diversi momenti storici, finalizzati ad interrompere dinamiche di dominio e di controllo proprie della logica propria della violenza in ambito endofamiliare e perciò solo in qualche modo ispirati ad un'impostazione sul tipo d'autore.

Ebbene, a parere di questo giudice, al fine di garantire il rispetto degli articoli 3 e 27, terzo comma, Costituzione, non ritenendosi percorribili interpretazioni conformi a tali principi della norma censurata, tenuto conto del chiaro tenore letterale della stessa — pur nel rispetto della discrezionalità del legislatore, è necessaria una rideterminazione della cornice edittale, ovvero quantomeno l'ablazione del minimo edittale della pena detentiva prevista per il delitto di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale, applicando la dosimetria sanzionatoria prevista dall'art. 583-*bis* del codice penale

Un simile intervento manipolativo sarebbe invero rispettoso della scelta del legislatore di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per delitti in via generale caratterizzati dalla specificità della vittima e dell'autore, limitando la discrezionalità del giudicante (privato del potere di bilanciamento di cui all'art. 69 del codice penale, ben possibile per le fattispecie di cui all'art. 583 del codice penale) nella fase di determinazione del trattamento sanzionatorio e nondimeno garantendo una cornice edittale che, in primo luogo, consenta comunque un adeguamento della pena al caso concreto, nel rispetto della necessaria proporzionalità della pena.

In secondo luogo, fornisca al legislatore occasione per una rimediazione organica della materia e l'introduzione di specifiche circostanze aggravanti idonee a consentire il perseguimento dell'inasprimento sanzionatorio perseguito rispetto a fattispecie collocate in contesti di violenza di genere, meritevoli di un trattamento individualizzante rispetto alla fattispecie comune di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale.



In subordine, la *reductio ad legitimitatem* idonea a colmare il vasto iato sanzionatorio ravvisabile rispetto alla raffrontata fattispecie contemplata dall'art. 583 del codice penale potrebbe avvenire parificando il trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi dello sfregio permanente e della deformazione a quello originariamente previsto per le lesioni gravissime, dal secondo comma della citata disposizione incriminatrice, laddove i fatti non siano commessi nell'ambito del fenomeno della violenza di genere.

Tale misura, sebbene non costituzionalmente obbligata, non sarebbe invero arbitraria, in quanto ricavata da previsioni già rinvenibili nell'ordinamento e proprio nell'ambito della disciplina sanzionatoria prevista per condotte di lesioni e potrebbe per l'effetto collocarsi in modo coerente alla logica perseguita dal legislatore.

Infine, rispetto alla pena accessoria contemplata dall'art. 583-*quinquies*, secondo comma, del codice penale, al fine di porre rimedio all'irragionevolezza della sanzione accessoria comminata in via perpetua, tenuto conto della natura comune del reato, pare opportuno un rimedio che consenta di calibrare la pena accessoria rispetto al trattamento sanzionatorio principale, rimuovendo la natura «perpetua» della sanzione ovvero ancorandola alle condotte commesse nella qualità di tutore, curatore o amministratore di sostegno.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Costituzione, 1 legge costituzionale 1° febbraio 1948 e 23 e ss. legge n. 87 dell'11 marzo 1953,

Solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 583-quinquies, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la pena della reclusione «da otto a quattordici anni» invece che «da quattro a dodici anni» la condotta di lesioni dalla quale derivi uno sfregio permanente al viso privo di efficacia deformante, nonché nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p.

In subordine,

Solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 583-quinquies, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la pena della reclusione «da otto a quattordici anni» invece che «da sei a dodici anni» la condotta di lesioni dalla quale deriva la deformazione ovvero uno sfregio permanente al viso, laddove i fatti non siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nonché nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., laddove l'autore del reato sia persona diversa dal coniuge, anche separato o divorziato, o sia persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Dichiara sospeso il processo a carico di F. I. , B. S. , T. O. e R. W. , nonché il decorso della prescrizione del reato fino alla definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, 14 ottobre 2024

Il Giudice: SOLOMBRINO

